



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE FAVA"**

Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486

95030 MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93238350875 - Codice Meccanografico CTIC8BC002

email: ctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it

sito web: www.icgfava.edu.it

Prot. n. 0000532

**CONTRATTO
INTEGRATIVO DI ISTITUTO**

a.s. 2025/26

Data sottoscrizione dell'ipotesi 18.12.2025

Data revisione:

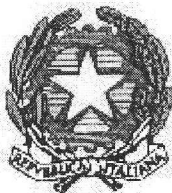
.....

.....verbale n. 3

Data sottoscrizione contratto definitivo

Data trasmissione ARAN:

22/01/2026
26/01/2026



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE FAVA"**

Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486

95030 MASCALUCIA (CT)

Cod. Fisc. 93238350875 - Codice Meccanografico CTIC8BC002

email: ctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it

sito web: www.icgfava.edu.it

Prot. n. 0000532

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI STIPULA**

L'anno 2026, il mese di gennaio, il giorno 22, nei locali dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Fava" di Mascalucia, alle ore 14:15, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,

VISTO il D.Lvo 165/2001 come integrato dal D.Lvo n. 150/2009 e dal D.Lgs. n. 75/2017;

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 18.12.2025;

CONSIDERATO che sono trascorsi 15 giorni senza osservazioni da parte dell'organo di controllo;

TRA

La delegazione di parte pubblica rappresentata dal dirigente scolastico pro tempore, la RSU dell'istituto e le OO.SS. provinciali, rappresentative nel comparto e firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale,

SI PROCEDE ALLA STIPULA

del contratto integrativo di questa istituzione scolastica.

PARTE PUBBLICA (Dirigente scolastico)

Prof.ssa Viviana Ardicà

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)

Anna Maria Contino

Rosaria Concetta Donata Maugeri

Vincenzo Pardo

TT.AA.

(CISL) Carmela Fasciana

(FLC-CGIL) Marcello Lo Sauro



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico regionale -
ISTITUTO COMPRENSIVO - GIUSEPPE FAVA
VIA TIMPARELLO, 47 - 95030 - MASCALUCIA - CT
Codice Meccanografico CTIC8BC002 - Codice Fiscale 93238350875
Indirizzo E-mail CTIC8BC002@istruzione.it - Sito Internet - Recapito Telefonico 0957277486

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'Istituzione Scolastica, con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato.
2. Il presente contratto ha durata triennale, salvo modifiche condivise e fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
5. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione il D.S. provvede all'affissione di copia integrale del presente contratto nell' albo sindacale on line ed a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:

- 1.1. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
- 1.2. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza tra le parti.
3. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno i rappresentanti, dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
5. Il dirigente indice le riunioni (in presenza o on-line) per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
6. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - 1.1. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - 1.2. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - 1.3. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - 1.4. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto

istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- 1.1. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- 1.2. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- 1.3. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- 1.4. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4) confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (L.160/2019 comma 249);
- 1.5. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- 1.6. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- 1.7. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- 1.8. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- 1.9. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - 1.1. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - 1.2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - 1.3. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - 1.4. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale locali dell'Istituto,

concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, di tutti gli spazi di pertinenza della scuola e il funzionamento del centralino telefonico. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Secondo quanto previsto dalla L.146/90 e successive modificazioni e dall'Accordo Integrativo Nazionale dell'8.10.1999, si conviene che in caso di sciopero del personale A.T.A. i servizi amministrativi e generali devono essere garantiti esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni e nelle limitazioni sotto elencate:
 - 1.1. svolgimento di scrutini finali: n.1 assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico;
 - 1.2. per garantire lo svolgimento degli esami finali: n.1 assistente amministrativo e n.2 collaboratori scolastici;
 - 1.3. procedimenti amministrativi la cui mancata esecuzione nei giorni dello sciopero determini danni patrimoniali per la scuola, il personale o terzi: il DSGA, n.1 assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico;
 - 1.4. in tutti gli altri casi non espressamente indicati, il DS riorganizzerà il servizio del personale Ata non scioperante.
3. Nella individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta); successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.
4. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui al comma 2.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Prestazioni aggiuntive, lavoro straordinario e intensificazione del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - 1.1. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;

- 1.2. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - 2.1. - l'orario di entrata/uscita può essere anticipato/posticipato per un massimo di _____ minuti

Art. 16 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico e per tanto si intendono notificate a tutti gli interessati; gli avvisi o comunicazioni personali sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 17 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 18 - Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

1. Gli obblighi del Dirigente Scolastico, individuato come Datore di Lavoro dal D.M. n.292/96 e D.L. n.81/2008, possono così riassumersi:
 - 2.1. adozioni di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali, ecc.;
 - 2.2. valutazione dei rischi esistenti;
 - 2.3. elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
 - 2.4. designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;
 - 2.5. formazione e informazione del personale e degli studenti;

Art. 19 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento

specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 20 - Il servizio di prevenzione e di protezione dai rischi

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di prevenzione e di protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della scuola.
2. I lavoratori designati dal Dirigente Scolastico per tali compiti devono essere in numero sufficiente (art.31 c.2 D.L. n.81), possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 21 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008:
 - 2.1. può essere personale interno ad altra scuola disponibile ad assumere l'incarico e in possesso di titoli, attitudini e capacità adeguati.
 - 2.2. può essere persona esterna alla scuola avente titolo, nel caso di mancanza di personale qualificato interno disponibile ad assumere l'incarico.
2. Nelle istituzioni scolastiche con un numero di dipendenti non superiore a 200, la funzione di responsabilità del servizio di prevenzione e di protezione dai rischi può essere svolta dallo stesso Dirigente Scolastico.

Art. 22 - Il documento di valutazione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico elabora il documento di valutazione dei rischi avvalendosi della collaborazione del responsabile della prevenzione e della protezione dai rischi, degli esperti dell'ente locale tenuto alla fornitura degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.

Art. 23 - Tutela sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici previsti dal DPR n. 305/56, dal D.L. n. 277/91, dal D.L. n. 77/92 e dallo stesso D.L. n. 626/94, ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.
3. L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza sanitaria viene concordata preferibilmente dalla ASL o altra struttura sanitaria pubblica competente, sulla base di apposita convenzione, definita dall'autorità scolastica competente per territorio.

Art. 24 - Riunione periodica di prevenzione e di protezione dai rischi

1. Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il RSPP, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di prevenzione e di protezione dai rischi, alla quale partecipa lo stesso Dirigente Scolastico o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente, se previsto, e il RLS.
2. Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - 2.1. il documento sulla sicurezza;
 - 2.2. l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - 2.3. i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.
5. Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale mancato accoglimento.

Art. 25 - Rapporti con gli enti locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente Scolastico deve rivolgere apposita formale richiesta all'ente locale interessato.
2. In caso di grave e imminente pericolo il Dirigente Scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informa tempestivamente l'ente locale interessato.

Art. 26 - Attività di aggiornamento, formazione ed informazione dei lavoratori

1. Il Dirigente Scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, deve realizzare attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che riterrà più opportuno, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza 21 dicembre 2011.
2. L'attività di formazione deve prevedere almeno i sotto elencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:
 - il quadro normativo sulla sicurezza;
 - la responsabilità penale e civile;
 - gli organi di vigilanza;
 - la tutela assicurativa e il registro degli infortuni;
 - i rapporti con il RLS;
 - la valutazione dei rischi;
 - i principali rischi e le misure di tutela;
 - la prevenzione incendi;
 - la prevenzione sanitaria;
 - la formazione dei lavoratori.

Art. 27 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari

1. E' applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-biologici particolari prevista dal DPR 29/07/1982 n. 577, D.L. 15/08/1971 n. 277, D.M. Ministero Interni 26/08/1982, DPR 12/01/1998 n. 37, D.M. Ministero Interni 04/05/1998, C.M. Ministero Interni 05/05/1998 n. 9.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 28 - Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2025/2026 è complessivamente alimentato da:
 - 5.1. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MI;
 - 5.2. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;
 - 5.3. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - 5.4. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro in base alla quantificazione risultante nel programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal Dirigente Scolastico secondo le istruzioni contenute nella nota prot. 14512 del 01/10/2025 e le successive note di integrazione prott. nn. 46098 e 51550 del 06/12/2025 e la nota prot. n. 65413 del 16/12/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente Scolastico fornisce informazione alla parte sindacale.
3. Il Dirigente Scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, comunica alla RSU l'entità dei fondi dell'istituzione scolastica riferiti alla programmazione annuale ed eventuali economie realizzate al termine dei pagamenti relativi all'anno scolastico precedente. Il budget per l'anno scolastico 2025/2026 così come derivante dalle note MIM prot. 14512 del 01/10/2025 e le successive note di integrazione prott. nn. 46098 e 51550 del 06/12/2025 e la nota prot. n. 65413 del 16/12/2025 è pari a €. **79.551,24** (lordo dipendente) ed è così costituito:

Descrizione Compenso	Budget 2025/2026	Economia anno precedente	TOTALE (Lordo Dipendente)	TOTALE (Lordo Stato)
Dati FIS	60.926,53	1.028,95	61.955,48	82.214,92
Funzioni strumentali al POF	4.567,69	0,00	4.567,69	6.061,32
Incarichi specifici ATA	3.871,23	0,00	3.871,23	5.137,12
Attività educazione fisica	643,18	0,00	643,18	853,50
Agenda Sud / Aree Rischio Docenti	2.934,88	0,00	2.934,88	3.894,59
Ore eccedenti	3.597,48	398,67	3.996,15	5.302,89
Valorizzazione Merito	1.582,52	0,11	1.582,63	2.100,15
TOTALI	78.123,51	1.427,73	79.551,24	105.564,50

Art. 29 - Fondo dell'istituzione Scolastica

1. La risorsa finanziaria complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2025/2026 per il Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) è così determinata:

a. La quota complessivamente disponibile di €. 37.226,74 lordo dipendente è così destinata al personale docente:

Descrizione Compenso	Numero Unità Previste	Numero Ore (se) Previste	TOTALE (Lordo Dipendente)
Art.34 FIS (88C2-F) Collaborazione con DS	2	240	4.620,00
Art.88 C2-A FIS Imp. Prof.le in aula e Fless.	0	0	0,00
Art.88 C2-B FIS Att. Aggiuntive Insegnamento	32	441	15.534,75
Art.88 C2-C FIS Corsi di Recupero	0	0	0,00
Art.88 C2-D FIS Att. Agg.ve Funz.li Insegnamento	95	856	16.978,50
Art.88 C2-K FIS Altri Compensi (Doc.)	0	0	0,00
Art.88 C2-L FIS Impegno Conness. Valut. Alunni	0	0	0,00

b. La quota complessivamente disponibile di €. 16.725,05 è così destinata al personale ATA:

Descrizione Compenso	Numero Unità Previste	Numero Ore (se) Previste	TOTALE (Lordo Dipendente)
Art.56 FIS (88C2-I) Indennità Sostituto DSGA (ATA - AA)	0	0	0,00
Art.88 C2-K FIS Altri Compensi (ATA - AA)	7	329	5.247,55
Art.89 Compenso Lavoro Straordinario DSGA (ATA - AA)	0	0	0,00
Art.88 C2-K FIS Altri Compensi (ATA - AT)	0	0	0,00
Art.89 Compenso Lavoro Straordinario DSGA (ATA - AT)	0	0	0,00
Art.88 C2-K FIS Altri Compensi (ATA - CS)	20	820	11.275,00
Art.89 Compenso Lavoro Straordinario DSGA (ATA - CS)	0	0	0,00
Art.56 FIS (88C2-I) Indennità Sostituto DSGA (ATA - DSGA)	0	0	0,00
Art.88 C2-J FIS Quota Var. Ind. Direzione DSGA	0	0	0,00

c. Le quote delle indennità del DSGA sono così determinate e non sono oggetto di contrattazione:

Descrizione Compenso	N. di giorni <i>(se previsto)</i>	TOTALE <i>(Lordo Dipendente)</i>
Indennità di direzione al DSGA titolare		6.045,07
Previsione indennità di direzione sostituto DSGA	80	1.958,62

Art. 30 - Funzioni Strumentali all'offerta formativa

1. La quota complessivamente disponibile per le funzioni strumentali di €. 4.567,69 lordo dipendente è così determinata:

Descrizione Compenso	Numero Unità Previste	Numero Ore (se) Previste	TOTALE <i>(Lordo Dipendente)</i>
Art.33 Funzioni Strumentali al POF	11	0	4.567,64

Art. 31 - Incarichi specifici del personale ATA

1. La quota complessivamente disponibile per la retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA di €. 3.871,23 lordo dipendente è così determinata:

Descrizione Compenso	Numero Unità Previste	Numero Ore (se) Previste	TOTALE <i>(Lordo Dipendente)</i>
Art.88 C2-E FIS Prestazioni Aggiuntive ATA	0	0	3.871,22

Art. 32 - Ore Eccedenti

1. La quota complessivamente disponibile per la retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, è destinata alla retribuzione delle ore eccedenti effettivamente prestate ed è esclusa dalla contrattazione integrativa di istituto.

Descrizione Compenso	TOTALE <i>(Lordo Dipendente)</i>
Ore Eccedenti	3.996,15

Art. 33 - Ore complementari di educazione fisica

1. La quota complessivamente disponibile per la retribuzione delle attività complementari di educazione fisica è distribuita tra i docenti di educazione fisica coinvolti nel progetto in funzione delle ore di attività prestate.
2. Se attivato il progetto, il compenso spettante ai docenti coinvolti sarà erogato a consuntivo, a conclusione delle attività

progettuali effettivamente svolte.

Descrizione Compenso	TOTALE <i>(Lordo Dipendente)</i>
Art. 87 Att. Compl. Ed Fisica	643,18

Art. 34 - Progetti relativi ad Agenda SUD/ aree a rischio

- La quota complessivamente disponibile per il finanziamento delle aree a rischio di €. 2.934,88 lordo dipendente è così destinata al personale docente:

Descrizione Compenso	Numero Unità Previste	Numero Ore (se) Previste	TOTALI <i>(Lordo Dipendente)</i>
Docenti - ART.9 Misure Incentivanti Aree a Rischio (Doc.)	4	86	2.926,00

- La quota complessivamente disponibile per il finanziamento delle aree a rischio di €. 0,00 lordo dipendente è così destinata al personale ATA:

Descrizione Compenso	Numero Unità Previste	Num,ero Ore (se) Previste	TOTALI <i>(Lordo Dipendente)</i>
ATA - ART.9 Misure Incentivanti Aree a Rischio (ATA)	0	0	0,00

Art. 35 - Indennità di lavoro notturno/festivo

- La quota complessiva disponibile come indennità di lavoro notturno e/o festivo di €. 0,00 lordo dipendente è distribuita tra il personale ATA in funzione delle ore di attività prestate.
- Se necessario, il compenso spettante al personale coinvolto sarà erogato a consuntivo, a conclusione delle attività progettuali effettivamente svolte.

Descrizione Compenso	Numero Unità Previste	Numero Ore (se) Previste	TOTALI <i>(Lordo Dipendente)</i>
Art.88 C2-G FIS Ind. Tur. Nott-Fest-Nott/Fest	0	0	0,00

Art. 36 - Indennità di bilinguismo e trilinguismo

1. La quota complessiva disponibile come indennità di bilinguismo e trilinguismo di €. 0,00 lordo dipendente è così determinata:

Descrizione Compenso	Numero Unità Previste	Numero Ore (se) Previste	TOTALI (Lordo Dipendente)
Art.88 C2-H FIS Ind. Bi/Trilinguismo	0	0	0,00

Art. 37 - Valorizzazione al merito del personale scolastico

1. La quota complessivamente disponibile per la valorizzazione al merito del personale docente di €. 0,00 lordo dipendente è così determinata:

Descrizione Compenso	Numero Unità Previste	Numero Ore (se) Previste	TOTALI (Lordo Dipendente)
Art.88 C2-A FIS Imp. Prof.le in aula e Fless. (Val.Mer.)	0	0	0,00
Art.88 C2-B FIS Att. Aggiuntive Insegnamento (Val.Mer.)	0	0	0,00
Art.88 C2-C FIS Corsi di Recupero (Val.Mer.)	0	0	0,00
Art.88 C2-D FIS Att. Agg.ve Funz.li Insegnamento (Val.Mer.)	0	0	0,00
Art.88 C2-K FIS Altri Compensi (Doc. Val.Mer.)	0	0	0,00
Art.88 C2-L FIS Impegno Conness. Valut. Alunni (Val.Mer.)	0	0	0,00
Bonus Valorizz. Merito Art.1 C.126 L.107/2015 (Doc.)	0	0	0,00

2. La quota complessivamente disponibile per la valorizzazione al merito del personale ATA di €. 1.582,63 lordo dipendente è così determinata:

Descrizione Compenso	Numero Unità Previste	Numero Ore (se) Previste	TOTALI (Lordo Dipendente)
Art.88 C2-K FIS Altri Compensi (ATA - AA Val.Mer.)	0	0	0,00
Art.89 Compenso Lavoro Straordinario DSGA (ATA -	0	0	0,00

Descrizione Compenso	Numero Unità Previste	Numero Ore (se) Previste	TOTALI <i>(Lordo Dipendente)</i>
AA Val.Mer.)			
Bonus Valorizz. Merito Art.1 C.126 L.107/2015 (ATA) (AA)	0	0	0,00
Art.88 C2-K FIS Altri Compensi (ATA - AT Val.Mer.)	0	0	0,00
Art.89 Compenso Lavoro Straordinario DSGA (ATA - AT Val.Mer.)	0	0	0,00
Bonus Valorizz. Merito Art.1 C.126 L.107/2015 (ATA) (AT)	0	0	0,00
Art.88 C2-K FIS Altri Compensi (ATA - CS Val.Mer.)	0	0	0,00
Art.89 Compenso Lavoro Straordinario DSGA (ATA - CS Val.Mer.)	0	0	0,00
Bonus Valorizz. Merito Art.1 C.126 L.107/2015 (ATA) (CS)	1	0	1.582,52

Art. 38 Indennità di disagio agli Assistenti Tecnici

1. La quota complessivamente disponibile, come scuola capofila, per l'indennità di disagio agli Assistenti Tecnici, è esclusa dalla contrattazione integrativa di istituto ed è così determinata:

Descrizione Compenso	TOTALE <i>(Lordo Dipendente)</i>
Indennità di disagio agli Assistenti Tecnici	0,00